APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939-XVII

Art. 1

Accordo fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico in merito al commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialita' medicinali.

Il Governo Italiano ed il Governo Germanico riconoscendo la necessita' di fissare dei principi per l'importazione di prodotti farmaceutici ed in particolare di specialita' medicinali dalla Germania, in Italia e dall'Italia, in Germania, tenuto conto delle disposizioni di polizia sanitaria, in sostituzione delle prescrizioni contenute nello scambio di note 7 maggio 1928 fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano e' d'accordo che i prodotti farmaceutici e le specialita' medicinali di origine e provenienza germanica possono essere introdotti liberamente in Italia con l'osservanza delle prescrizioni e condizioni previste dalla legislazione italiana.

Versione in vigore dal 6 luglio 1939, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 13 febbraio 1939-XVII
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 831
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-di-carattere-commerciale-stipulati-in-roma-1939/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it